



Fideuram www.fisac-fideuram.net
info@fisac-fideuram.net

Quarantena a scuola: le misure in favore dei genitori che lavorano

Il DL 111/2020 (*"Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) all'articolo 5 contiene una norma finalizzata a offrire un supporto ai genitori lavoratori dipendenti qualora la/il figlia/o convivente minore di 14 anni fosse posta/o in quarantena in conseguenza di un contatto verificatosi nella scuola.

In particolare, il DL prevede:

- la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in smart working;
- solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile uno dei genitori può astenersi dal lavoro utilizzando un congedo per il quale è riconosciuta dall'INPS una indennità pari al 50% della retribuzione. La contribuzione figurativa (ai fini pensionistici) è piena.

LIMITAZIONI

La possibilità di ricorrere a una delle due misure è riservata a uno solo dei due genitori. Inoltre, non è possibile farvi ricorso per i giorni in cui l'altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa (per esempio perché non occupato, o in ferie, o sospeso dal lavoro perché posto in cassa integrazione).

Ricordiamo che il Decreto Rilancio stabilisce che i lavoratori hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Non sono pertanto ammesse pressioni da parte dei Responsabili che chiedono un rientro maggiore in sede motivandolo con presunte esigenze organizzative dell'unità produttiva o con motivazioni analoghe.

Le "esigenze organizzative o aziendali" non sono ostative alla prosecuzione dello smart working da parte del lavoratore che opera o ha operato in modalità agile, in quanto la compatibilità della prestazione lavorativa è di fatto confermata.